

Modifica del Reg.to (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Riesame del Reg.to UE n. 501/2013 - Abrogazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da un produttore esportatore tunisino e registrazione di tali importazioni.

Sulla GUUE L 7 del 12-1-2018 è pubblicato il **Reg.to UE 2018/49** dell'11-12-2018 concernente l'Oggetto.

Al riguardo, si fa presente che, **a decorrere dal 13/1/2018**, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione

(UE) n. 501/2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n.

990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette

spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no

dichiarate originarie di tali Paesi, è modificato con l'**aggiunta** nell'elenco dei produttori esentati della **Società**

tunisina “Look Design System Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia” (codice addizionale Taric C206).

La registrazione prevista dal Reg.to (UE) 2018/777 deve quindi essere interrotta senza riscossione dei dazi antidumping. (1)

(TAR n. 2018/004 prot. n. 4257/RU del 12-1-2018 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC 8712 0030 10 e 8712 0070 91)

(1) Per comodità riporta la Newsletter n. 27/2017 del 5-5-2017:

“- E’ aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013;

- le suddette importazioni, per le quali è abrogato il dazio antidumping istituito dal reg.to (UE) n. 501/2013, devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi - a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping.”